

OGGETTO: Concessione di nicchia cimiteriale per collocazione di URNE CINERARIE alla Sig.ra Redolfi Nicoletta - residente in Rovereto - per la collocazione delle ceneri dei propri congiunti (Andreis Norma insieme al padre Redolfi Giuseppe già deposto nel loculo 55)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Ossana, il quale al capo XI disciplina le modalità di concessione delle nicchie del colombario presso il cimitero comunale;

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 36/95 dd 31/10/1995 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale veniva determinata la tariffa per la concessione delle nicchie presso il Cimitero comunale in l. 50.000** (€ 25.82) ;

Precisato che trattasi di prima sepoltura (inserimento di urna cineraria in seguito a cremazione nel colombario del Comune di Ossana), i presenti atti, delibera e successivo contratto verranno redatti a solo scopo autorizzativo e perentorio al fine del calcolo delle date (16 anni periodo minimo di mineralizzazione) e pertanto vige la gratuità del servizio come previsto dall'art. 62 c. 1 del Regolamento di polizia mortuaria;

Vista la corrispondenza pregressa nel mese di novembre 2017 via mail e documentazione pervenuta presso gli uffici comunali in data 20.12.2017 prot. 5068 relativa al trasporto dell'urna cineraria di Andreis Norma da Rovereto ad Ossana in data 02.12.2017 **ed autorizzata** ai sensi art. 90 del vigente Regolamento di polizia cimiteriale, modificata con delibera di consiglio nr. 3 dd. 23.02.2015 che così recita: *"Disposizioni particolari": Al Sindaco è concessa la facoltà di autorizzare in deroga, previa richiesta, la collocazione di ceneri o resti mortali nonché inumazioni in campo comune, in casi diversi da quelli previsti nel presente regolamento, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.*

Ricordato che l'art. 57.3 del Regolamento succitato, demanda alla Giunta comunale la concessione delle suddette nicchie, ai sensi del T.U.L.L.R.R.O.CC. approvato con D.P.G.R. nr. 4/L;

Visti in particolare gli articoli dal 61 al 65 in merito alla cremazione.

Visto il caso particolare ma non unico ed esclusivo di concessione loculo ospitante nr. 2 urne distinte di moglie e marito, di cui la prima in attuazione delle disposizioni normative art. 40 comma c e d) del Regolamento di Polizia mortuaria, il secondo ai sensi dell'art. 90 citato.

Considerato che in caso di cremazione la durata del loculo è pari ad anni 16 (periodo minimo mineralizzazione) per rimanervi ai sensi della rt. 61 c.2 a far data dalla data di cremazione.;

Considerato che quest'ultima è avvenuta nel 2012 e fino ad ora l'urna è rimasta conservata in custodia presso la figlia Redolfi Nicoletta, ed anche la deposizione dell'urna del marito è avvenuta nello stesso anno, contratto rep. Privato nr. 112 dd. 02.11.2012, in questo caso la decorrenza verrà accomunata a quella del loculo 55, contratto iniziale.

Visti i preventivi pareri espressi sulla presente deliberazione da parte dei funzionari comunali preposti;

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L..

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. Di dare in concessione alla Sig.ra REDOLFI NICOLETTA nata a rovereto il 13.03.1964 e- residente a Rovereto – Via Perosi 6 –la nicchia cimiteriale del cimitero comunale di Ossana (contrassegnata con nr. **55**) per collocare l'urna cineraria di Andrei Norma, in aggiunta al già presente efunto cremato marito, sig. **REDOLFI GIUSEPPE (grado di parentela: genitori)** , secondo quanto espresso in premessa,
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di concessione che verrà rogato dal Segretario comunale con spese di bollo, registro, diritti e quant'altro annesso e connesso, a totale carico del concessionario.
3. Di inviare copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 79 comma 2 del D.P. Reg 1.02.2005 n. 3/L.

4. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
 - c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.I ricorsi b) e c) sono alternativi.